

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3205 del 08/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 DITTA POLIRAMA ITALIA SRL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI DEL POLISTIROLO ESPANSO E PRODUZIONE E VENDITA IMBALLAGGI DI TALE MATERIALE E AFFINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), FRAZ. NIVIANO CASTELLO, S.S. 45 N. 112/113
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3287 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA POLIRAMA ITALIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI DEL POLISTIROLO ESPANSO E PRODUZIONE E VENDITA IMBALLAGGI DI TALE MATERIALE E AFFINI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), FRAZ. NIVIANO CASTELLO, S.S. 45 N. 112/113.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta POLIRAMA ITALIA S.R.L. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Provincia di Piacenza con nota del 28/12/2015, prot. n° 9962 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 75301), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni del polistirolo espanso e produzione e vendita imballaggi di tale materiale e affini" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con note del 30/03/2015, prot. n. 2319 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/3051), e del 09/06/2016, prot. n. 4725 (acquisita agli atti il 10/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/6006);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n. 2 scarichi di acque reflue (scarico S1 di acque reflue industriali e scarico S2 di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;

RILEVATO che:

- a) presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1 di acque di acque reflue industriali** costituito dalla miscelazione di acque reflue industriali (in uscita dal troppo pieno dell'impianto ad osmosi inversa), acque reflue domestiche (trattate mediante fossa Imhoff da 10 A.E. e filtro percolatore anaerobico da 10 A.E.) e meteoriche di dilavamento;
 - **scarico S2 di acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici in uscita da n° 2 fosse Imhoff (di 3 A.E.) e da un filtro percolatore anaerobico finale di potenzialità pari a 5 A.E.;
- b) entrambe gli scarichi recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
- c) entrambe gli scarichi sono dotati di un proprio pozzetto di prelievo fiscale (indicato con la dicitura "POZZETTO D'ISPEZIONE" nella "PLANIMETRIA RETE IDRICA DI SCARICO" (allegato 7) allegata all'istanza di AUA;
- d) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."* con D.D. n. 2360 del 09.11.2005;
- e) per quanto attiene l'impatto acustico, la Ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

PRESO ATTO di quanto emerso dai risultati degli autocontrolli trasmessi dalla Ditta Polirama del 27.05.2008 (prot. Prov.le n. 44159 del 29.05.2008) e del 27.12..2013 (prot. Prov.le n. 79541 del 31.12.2013), nonché da quelli effettuati dall'Arpa di Piacenza del 31.03.2008 (prot. Prov.le n. 27479 del 31.03.2008);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico S2 di acque reflue domestiche, dal Comune di Rivergaro con nota 04/05/2016, prot. n° 2809 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. PGPC/2016/4490). Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune stesso ha dichiarato che "... *non è necessario il rilascio di ulteriori autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta* ...";
- la relazione tecnica istruttoria, espressa dalla Sezione Territoriale di Arpae con nota 21.06.16, prot. n. PGPC/2016/6429, per lo scarico S1 di acque reflue industriali e per le emissioni in atmosfera;
- il parere favorevole espresso dall'Azienda USL di Piacenza con nota 09/05/2016, prot. n. 2016/0026835 (acquisito agli atti di ARPAE in pari data con prot. n. PGPC/2016/4689) con cui si faceva presente, peraltro che, in considerazione della presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta POLIRAMA ITALIA S.R.L. per l'attività svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rivergaro, frazione Niviano Castello S.S. 45 n. 112/113;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **POLIRAMA ITALIA SRL** (C. FISC. 01240710333) per l'attività di "lavorazioni del polistirolo

espanso e produzione e vendita imballaggi di tale materiale e affini" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Rivergaro, frazione Niviano Castello S.S. 45 n. 112/113 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi di acque reflue (scarico S1 di acque reflue industriali e scarico S2 di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola";
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. A1 - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO SILOS POLISTIROLO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	170 mg/Nm ³
Benzene	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. A3 - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO SILOS POLISTIROLO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	170 mg/Nm ³
Benzene	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. A4 - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO SILOS POLISTIROLO

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	170 mg/Nm ³
Benzene	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. A5 - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	40 mg/Nm ³
Benzene	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. A11 - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	40 mg/Nm ³
Benzene	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. A15 - TORRINO ESTRAZIONE REPARTO PRODUZIONE

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come C _{tot})	40 mg/Nm ³

Benzene 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. S1 - SFIATO VAPORE LOCALE DEPURATORI

Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m

EMISSIONE N. S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15 E S16 - SFIATO VAPORE REPARTO PRODUZIONE

Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m

EMISSIONE N. E1 - CALDAIA A METANO

Portata massima 150 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 - CALDAIA A METANO

Portata massima 100 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 - TORRE RAFFREDDAMENTO

Portata massima 56000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m

EMISSIONE N. E4 - TORRE RAFFREDDAMENTO

Portata massima 56000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 8 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10 m

EMISSIONE N. V1, V2, V3, V4 - VALVOLE DI SICUREZZA CALDAIE

Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. V5 - VALVOLA DI SICUREZZA GAS

Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. V6, V7, V8 - VALVOLE DI SICUREZZA ACCUMULATORE

Altezza minima 6 m

EMISSIONE N. C1, C2, C3, C4, C5 - USCITA ARIA COMPRESSA

Altezza minima 10 m

- fermo restando il rispetto del limite di concentrazione fissato per il benzene, la ditta potrà non effettuare controlli miranti la ricerca di detto inquinante;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 ed E2, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- il camino di emissione A4 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.10169 e per quanto riguarda l'accessibilità

devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- d) i camini A1, A3, A5, A11 ed A15 devono essere dotati di prese di misura idonee al fine di consentire il campionamento con le modalità indicate dal S.T. dell'Arpae di Piacenza;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e di zolfo**;
 - UNI EN 13649 per la determinazione **del benzene**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
 - f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per A1, A3, A4, A5, A11 ed A15 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - h) come espandenti dovranno essere utilizzati solo prodotti a bassa reattività nei confronti dell'ozono;
 - i) la ditta dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza (Servizio S.A.C. e Servizio Territoriale), al Comune di Rivergaro ed all'AUSL di Piacenza, entro il 31.12.2017, i controlli che verranno effettuati con le nuove metodiche previste nel presente atto;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 4. di impartire, **per lo scarico S1 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola ", le seguenti prescrizioni:
 - a) la fossa Imhoff e il filtro percolatore dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 1053/2003. In particolare, il filtro percolatore deve essere realizzato con una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata 20 cm. dal fondo; dovrà essere altresì prevista la presenza di botole le cui dimensioni e posizioni consentano le necessarie operazioni di svuotamento e contro-lavaggio del filtro;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà anche consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa del filtro percolatore anaerobico (prevista per 10 A.E.);
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento prevedendo la regolare asportazione dei fanghi ed il controlavaggio del filtro;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpae e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata, a questa Amministrazione, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire **per lo scarico S2 di acque reflue domestiche** nel corpo idrico superficiale "Rio Trebbiola", le seguenti prescrizioni:
- a) la fossa Imhoff e il filtro percolatore dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalla deliberazione G.R. n° 1053/2003. In particolare, il filtro percolatore deve essere realizzato con una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata 20 cm. dal fondo; dovrà essere altresì prevista la presenza di botole le cui dimensioni e posizioni consentano le necessarie operazioni di svuotamento e contro-lavaggio del filtro;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà anche consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa del filtro percolatore anaerobico (prevista per 5 A.E.);
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento prevedendo la regolare asportazione dei fanghi ed il controlavaggio del filtro;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Rivergaro e all'Arpa, ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
6. **di fare salvo che:**
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - in considerazione della presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
7. **di dare atto che:**
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.